

Delibera n. 122/2019

**Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.**

L’Autorità, nella sua riunione del 12 settembre 2019

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 (di seguito: regolamento sanzionatorio), in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTO** l’articolo 13 (“*Pagamenti anticipati*”), paragrafo 1, del Regolamento, secondo il quale: “*In caso di decesso o lesioni di un passeggero, l’impresa ferroviaria di cui all’articolo 26, paragrafo 5, dell’allegato I, effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall’identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito*”;
- VISTO** l’articolo 13 (“*Sanzioni relative all’obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero*”), comma 1, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del

quale: *“1. In caso di inosservanza dell'obbligo di corrispondere il pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero, di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro in caso di lesioni del passeggero e da 20.000 euro a 40.000 euro in caso di decesso. L'importo della sanzione applicata non è detraibile dalla somma dovuta a titolo di risarcimento qualora sia accertata la responsabilità dell'impresa ferroviaria.”;*

**VISTA** la richiesta di risarcimento danni e pagamenti anticipati presentata a Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia) dall'avv. [...omissis...], in qualità di legale rappresentate della sig.ra [...omissis...] (di seguito: reclamante), in data 12 settembre 2018, relativamente ad un sinistro occorso al treno n. 10027 nella giornata del 23 maggio 2018 in località Caluso (TO);

**VISTO** il reclamo presentato all'Autorità, in data 31 ottobre 2018, prot. ART 9179/2018, con cui la reclamante, tramite il suo avvocato, ha lamentato tra l'altro, a seguito del sinistro occorso sul citato treno, il mancato adempimento da parte dell'impresa ferroviaria agli obblighi imposti dall'articolo 13 (*“Pagamenti anticipati”*), paragrafo 1, del Regolamento. Nello specifico, [...omissis...] riceveva, in data 18 settembre 2018, una risposta, non da parte del Vettore, bensì dalla compagnia assicuratrice da esso incaricata, con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento, in attesa della definizione del procedimento giudiziario incardinatosi a seguito del sinistro;

**VISTA** la nota dell'Autorità, prot. 10232/2018 del 28 novembre 2018, con cui sono state chieste a Trenitalia S.p.A. una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione;

**VISTA** la nota di risposta di Trenitalia S.p.A., prot. ART 11033/2018 del 20 dicembre 2018, con cui l'impresa ferroviaria, tra l'altro, ha evidenziato che: *“A seguito del rigetto della richiesta da parte dell'assicurazione (...), Trenitalia si è attivata per verificare i contenuti della richiesta, per poter poi procedere in via diretta ai pagamenti previsti dall'art. 13 del Regolamento n. 1371/2007.”*. Il Vettore ha altresì precisato che, al termine degli accertamenti, sarebbe stata sua cura fornire tempestivo riscontro alla reclamante, dandone immediata informativa all'Autorità;

**VISTE** le note dell'Autorità, prot. 334/2019 del 16 gennaio 2019 e prot. 722/2019 del 25 gennaio 2019, nonché le comunicazioni via e-mail con cui il Vettore è stato sollecitato a comunicare gli esiti degli accertamenti svolti in merito alla richiesta di anticipazione delle somme, ex articolo 13 del Regolamento, avanzata dalla reclamante tramite il suo avvocato;

**VISTA**

la nota prot. ART 6196/2019 del 10 giugno 2019, con cui Trenitalia ha reso noto, tra l'altro, che:

- “[a] seguito della richiesta dei legali della sig. (...) di corrispondere i pagamenti anticipati previsti dall’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, la Compagnia assicuratrice (...) ha condotto un’istruttoria per valutare, sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite, l’eventuale sussistenza di profili di responsabilità a carico della scrivente Società.

*Dall’istruttoria svolta dalla Compagnia è tuttavia emersa la responsabilità dell’automezzo nel tragico incidente e, quindi, l’inapplicabilità dell’art. 13, par. 1, del Regolamento”;*

- il 16 maggio 2019 la compagnia assicuratrice delegata dall’Ufficio nazionale italiano per le assicurazioni della cura della pratica in oggetto, in qualità di corrispondente per la gestione dei sinistri dell’assicuratore dell’automezzo coinvolto nell’incidente in questione, ha comunicato a Trenitalia di aver proceduto all’erogazione di una somma “provvisoria” a favore della reclamante;

**VISTA**

la nota prot. ART 6346/2019 del 13 giugno 2019 (in risposta alla richiesta dell’Autorità prot. 6223/2019 dell’11 giugno 2019) con la quale il legale della reclamante, tra l'altro, ha confermato che detta somma è stata versata dalla compagnia assicuratrice dell’automezzo responsabile dell’incidente in data 17 aprile 2019 “al solo scopo dichiarato di scongiurare il deposito (...) di ricorso per l’emissione di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.”, ma che il pagamento, a quasi un anno di distanza dal sinistro, non può dirsi risolutivo, per cui la reclamante “avrà presto la necessità di ottenere nuova corresponsione di un congruo acconto, cui Trenitalia S.p.A. non potrà sottrarsi, in ossequio al disposto dell’art. 13” del Regolamento;

**VISTA**

la nota dell’Autorità, prot. 6385/2019 del 13 giugno 2019, con cui sono state chieste a Trenitalia S.p.A. ulteriori di informazioni, corredate della relativa documentazione;

**VISTA**

la nota prot. ART 7265/2019 del 2 luglio 2019, con cui Trenitalia ha, tra l'altro, reso noto che:

- a) la Compagnia Assicuratrice “ha condotto un’istruttoria per valutare, sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite, l’eventuale sussistenza di profili di responsabilità a carico della scrivente Società. Dall’istruttoria volta dalla Compagnia è, tuttavia, emersa la responsabilità dell’automezzo nel tragico incidente e, quindi, l’inapplicabilità dell’art. 13, par. 1, del Regolamento”;

- b) la gestione per conto delle società del Gruppo FS delle pratiche assicurative concernenti l'eventuale responsabilità civile per danni a terzi (persone e cose) è affidata alla compagnia assicuratrice. Nel caso in cui si verifichi un infortunio ad un passeggero riscontrato in costanza del trasporto ferroviario, le verifiche e gli accertamenti in merito all'eventuale sussistenza di una responsabilità in capo a Trenitalia vengono condotti da detta società, la quale provvede a liquidare all'infortunato anche le anticipazioni previste dall'articolo 13 del Regolamento;

**OSSERVATO** che la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento, è quella di provvedere ai bisogni finanziari più urgenti delle vittime di incidenti e dei loro congiunti nel periodo immediatamente successivo all'incidente (considerando n. 16 del Regolamento);

**CONSIDERATO** che non risulta, nei 15 giorni successivi all'identificazione della persona fisica, che Trenitalia abbia erogato i pagamenti anticipati previsti dalla disciplina europea, né che l'impresa, autonomamente o tramite la compagnia assicuratrice, si sia attivata presso la reclamante per verificare se detti pagamenti fossero eventualmente necessari; Trenitalia non ha provveduto neppure a fronte dell'esplicita richiesta, da parte dei legali della reclamante, di applicazione dell'articolo 13 del Regolamento, nonché della rappresentazione, in più di un'occasione, delle *"immediate necessità economiche"* della stessa;

**CONSIDERATO** che, con riguardo ai motivi che hanno condotto Trenitalia a non applicare l'articolo 13 del Regolamento, la stessa ha richiamato gli esiti dell'istruttoria condotta dalla compagnia assicuratrice, che accertava l'inesistenza di una responsabilità a carico dell'impresa ferroviaria (attribuendola invece all'automezzo);

**OSSERVATO** in relazione alle suddette argomentazioni, che l'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento, non prevede tra i presupposti del diritto del passeggero ai pagamenti anticipati l'acclarata responsabilità del vettore e che, in proposito, lo stesso articolo 13 prevede al paragrafo 3 che *"un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità"*;

**CONSIDERATO** che pur in assenza di un reclamo di prima istanza, l'Autorità può procedere all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di sua competenza d'ufficio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento sanzionatorio;

**RITENUTO** che, in relazione al profilo degli omessi pagamenti anticipati, sussistano, per le ragioni illustrate, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento

sanzionatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per aver omissso di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. l'avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 10.000,00 (diecimila) ed euro 20.000,00 (ventimila);
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 6.666,66 euro (seimilaseicentossantasei/66), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 122/2019". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in

manca, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 12 settembre 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)